



COMUNE DI MARANO VICENTINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 27

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 DEL 21-04-2020

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE
ITINERANTE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA PER
COVID-19.**

VISTI:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l'art. 3;
- Il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;
- Il DPCM del 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Il DPCM del 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 01/03/2020;
- Il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020;
- Il DPCM del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09/03/2020;
- Il DPCM del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Ordinanza del Sindaco Reg. Gen. n. 17 del 26-03-2020 Pag. 2 epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 11/03/2020;
- L'ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria in data 24/02/2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2020;

- L'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020, recante "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/02/2020;
- Le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21/02/2020 ed in data 22/02/2020;
- Le ordinanze adottate dal Ministro della Salute di intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23/02/2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- La successiva nota del 24/02/2020 prot. n. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- La Circolare della Prefettura di Vicenza n. 2020/1428 del 11/03/2020;
- Il DPCM del 22/03/2020 contenenti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020;
- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n° 267;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la precedente ordinanza del Sindaco di Marano Vicentino n. 12 del 12/03/2020 in cui veniva sospeso il mercato settimanale del venerdì dal 13 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 e la successiva ordinanza n. 17 del 26/03/2020 con la quale veniva disposta la proroga della sospensione del mercato settimanale del venerdì mattina fino a nuove disposizioni emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (per es. Ministero della Salute – Regione del Veneto, Prefettura, Comune, ecc.).

RITENUTO, ai fini della tutela della salute pubblica, necessario ed urgente continuare a rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria nel Comune di Marano Vicentino;

CONSIDERATO che legge sul commercio prevede una tipologia di commercianti, in possesso di licenza di tipo b)- itineranti, che possono spostarsi ed esercitare sull'intero territorio nazionale ;

DATO ATTO, quindi, di dover garantire il rispetto della regola del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento per ridurre il rischio di contagio anche per questa tipologia di commercio;

RICHIAMATO l'art.6 del vigente regolamento su aree pubbliche che recita:

"Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente

necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade, per motivi di viabilità, di pubblica sicurezza, di carattere igienico sanitario e di pubblico interesse:
 - Via Pasubio, dall'intersezione con Via G. Pascoli fino all'intersezione con Via S. Lorenzo/Piazza Silva
 - Via Capitello di Sotto per tutta la sua lunghezza
 - Via San Lorenzo dall'incrocio con Via Pasubio/Piazza Silva e fino all'incrocio con Via Capitello di Sotto
 - Via Vittorio Veneto, dall'intersezione con Via Capitello di Sotto/IV Novembre fino al civico n. 26 di Via Vittorio Veneto (ditta Forni Fiorini)
 - Via IV Novembre per tutta la sua lunghezza
 - Via XXV Aprile per tutta la sua lunghezza
 - Piazza Silva per tutta la sua estensione e lunghezza
 - Via G. Puccini per tutta la sua lunghezza
 - Via G. Mazzini per tutta la sua lunghezza
 - Via Canè, per tutta la sua lunghezza, escluse le vie laterali
 - Via A. Moro per tutta la sua lunghezza
 - Via F. Filzi per tutta la sua lunghezza
 - Via San Vincenzo, dall'incrocio con Via S. Lucia fino all'incrocio con Via Don Michelazzo
 - Via S. Lucia, dall'incrocio con Via G. Marconi all'incrocio con Via Don Michelazzo.

In occasione di manifestazioni particolari, il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.

6. Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 5.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante. “

DISPONE

1. durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, è vietato l'assembramento in un unico luogo di forme di commercio ambulante itinerante. **Per evitare l'assembramento, i commercianti ambulanti itineranti, dovranno rispettare fra di loro almeno la distanza di mt. 100. Si precisa che il piazzale pubblici spettacoli di via De Gasperi potrà ospitare contemporaneamente al massimo DUE itineranti distanziati di almeno 100 mt.**
2. La presente limitazione ha validità fino a nuove disposizioni emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (per es. Ministero della Salute – Regione del Veneto, Prefettura, Comune, ecc.) e si riferisce solo ai generi merceologici consentiti dai DPCM sopra richiamati.
3. Dovrà essere rispettato quanto previsto dalle normative sopra citate in merito alle disposizioni di utilizzo dei dispositivi di igiene e sicurezza.
4. Ai sensi della Legge 27/2012, sul commercio ambulante, gli ambulanti non possono occupare stabilmente una porzione di suolo pubblico, ma possono svolgere la propria attività in quel posto per il tempo necessario a soddisfare le richieste dei clienti.
5. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line comunale e la diffusione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
6. la trasmissione della presente ordinanza a: - Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino - Associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio Vicenza)

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Rita Deganello, Responsabile del Servizio Affari Generali.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 bis D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.P.C.M. del 08/03/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. come previsto dall'art. 3 c. 4 del D.L. 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Guzzonato dr. Marco

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.